



COMUNE DI GENOVA

118 0 0 - DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI
Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-31 del 07/02/2017

MODIFICA DELLA TIPOLOGIA DI SERVIZIO DELL'AREA IN VIA DELLE GAVETTE, CON RIORDINO E BILANCIAMENTO DI AMBITI DELL'ASSETTO URBANISTICO, COMPORTANTE AGGIORNAMENTO DEL PUC AI SENSI DELL'ART. 43 DELLA L.R. 36/1997 E S.M.I.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta al Consiglio Comunale n. 7 in data 9 febbraio 2017;

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica Stefano Bernini;

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 24.11.2015 “Accettazione, ai sensi dell’art. 79 comma 3, lettera b) punto 3), della l.r. 11/2015, delle prescrizioni della Regione Liguria e della Città Metropolitana di Genova comportanti adeguamento degli atti del PUC. Adeguamento della documentazione di piano in recepimento della variante sostanziale al Piano di Bacino del torrente Polcevera approvata con delibera di Consiglio della Città Metropolitana n. 26 del 25 giugno 2015 e rettifica di errori materiali”, il Comune ha accettato tutte le indicazioni degli Enti sovraordinati inerenti il nuovo PUC, approvato con deliberazione consiliare n. 42 del 30.7.2015;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2015-118.0.0.-18 della Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti del Comune è stata formalizzata la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria sul PUC di Genova e, a seguito di pubblicazione ai sensi dell’art. 79 , comma 3, lettera b, punto 3), della L.R. 11/2015, il PUC è entrato in vigore dal 3 dicembre 2015;
- che la legge urbanistica regionale 4 settembre 1997 n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina il sistema della pianificazione territoriale nelle sue articolazioni di livello regionale metropolitano, provinciale e comunale e nei reciproci rapporti;
- che secondo i principi informativi della legislazione regionale, la pianificazione territoriale persegue finalità di qualificazione ambientale, di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico, di contrasto all’abbandono del territorio agrario;
- che la citata legge urbanistica regionale all’art. 43 definisce i margini di flessibilità e le procedure di aggiornamento del PUC;
- che, nello specifico detti aggiornamenti non devono incidere sulla descrizione fondativa e sugli obiettivi del PUC e devono essere coerenti con le indicazioni e prescrizioni dei piani territoriali e di settore di

livello sovraordinato, nel rispetto delle disposizioni in materia di VAS di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni e delle relative indicazioni applicative;

- che il Municipio IV — Media Val Bisagno ha trasmesso la proposta, adottata dalla Giunta Municipale nella seduta del 14.11.2016 punto n.2 Ordine del Giorno -Disc. N. 127a, di modifica del “Vincolo” su terreno dell’Azienda Agricola “Gli Orti di Staglieno”;

- che, in particolare il Municipio Media Val Bisagno con il suddetto atto:

- rileva che i terreni individuati a NCT di questo Comune, nella Sez. A, Foglio 9, Particelle n. 84, n. 91 e n. 230, sono utilizzati dall’azienda “Gli orti di Staglieno” che svolge attività agricola dal 1952 e sono di proprietà del figlio del titolare della citata azienda;

- evidenzia che l’azienda costituisce un raro caso di attività di orti urbani nella città di Genova e la stessa partecipa a progetti ATS (Ambiti Territoriali Sociali) per il coinvolgimento di persone fragili e svantaggiate in attività di risocializzazione e di coinvolgimento attivo attraverso lavori di ripristino e recupero di terreni da destinare all’agricoltura;

- esiste un sodalizio fra “Gli Orti di Staglieno” e la “Comunità San Benedetto” per attività, in linea con gli obiettivi indicati nella Lg. N.141/2015 sull’Agricoltura Sociale, finalizzate a sostenere la connessione tra mondo sociale e quello agricolo, tenuto altresì conto che l’attività primaria dell’azienda contribuisce alla salvaguardia del territorio;

Considerato:

- che la richiesta del Municipio, formulata su istanza del proprietario dei terreni e del titolare dell’azienda agricola, è elaborata al fine di eliminare la previsione a servizi di una porzione terreno, localizzato a bordo strada (parte del mappale 91), attualmente incolto ed utilizzato impropriamente a parcheggio spontaneo;

- che, in particolare, dalla citata decisione di Giunta Municipale, si evince che il proprietario dei terreni propone lo “svincolo” della superficie di circa mq 350 di terreno attualmente classificato dal PUC a Servizi Pubblici, a fronte di un’estensione verso ponente del “vincolo a servizi” di circa mq 550 di terreno attualmente classificato dal PUC Ambito di Riqualificazione Urbanistica Residenziale (AR-UR), al fine di consentire la legittima realizzazione di parcheggi privati a raso nella parte di terreno incolto posto a bordo strada;

- che, inoltre, la Giunta Municipale valuta la realizzazione dell’opera un beneficio in quanto crea posti auto, ancorché privati, in una situazione di forte carenza; contribuisce a rendere più efficace la circolazione su quel tratto di strada di ridotte dimensioni resa ancor più disagiata dall’attuale stazionamento in sosta di auto sul bordo; favorisce il passaggio dei mezzi di soccorso/emergenza nell’eventuale necessità del loro intervento;

- che, in ultimo la Giunta Municipale propone di accogliere la proposta presentata dal titolare dell’azienda agricola “Gli Orti di Staglieno” unitamente al figlio proprietario dei terreni in oggetto, *“raccomandando che i proponenti, nella realizzazione dei posti auto, mettano in opera un’opportuna canalizzazione delle acque di imprevio al fine del superamento di criticità attualmente presenti in quel tratto di territorio”*;

Considerato inoltre:

- che, come si evince dalla Relazione Urbanistica allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i terreni individuati al NCT di questo Comune nella Sez. A, Foglio 9, Particelle n. 84, n. 91 e n. 230, utilizzati dall'azienda "Gli orti di Staglieno" che svolge attività agricola, di proprietà del figlio del titolare dell'azienda, sono in parte inseriti dal Piano Urbanistico Comunale vigente, Assetto Urbanistico, nel Sistema delle infrastrutture e dei servizi, SIS - S, Servizi Pubblici;

- che i suddetti terreni sono classificati, nelle tavole del Sistema dei Servizi Pubblici e nel Bilancio Elenchi del PUC vigente, con il n. 4032 come "Verde di previsione a livello di quartiere", con la sigla G "giardini e impianti sportivi" posto in via delle Gavette, di proprietà pubblica, con una superficie reale di mq. 4.156 e che anche i mappali n. 433, n. 298 (parte), n. 299, n. 362 (parte), n. 363 (parte) e n. 367, non di proprietà del titolare dell'azienda, né del figlio, appartengono a altre proprietà private con una superficie reale di circa 265 mq.;

- che gran parte del compendio, destinato a servizi dal PUC, è viceversa utilizzato da un'azienda agricola che svolge anche "agricoltura sociale" e partecipa a progetti ATS (Ambiti Territoriali Sociali) per il coinvolgimento di persone fragili e svantaggiate in attività di risocializzazione e di coinvolgimento attivo, attraverso lavori di ripristino e recupero di terreni da destinare all'agricoltura;

- che, avuto riguardo dello stato di fatto e valutato che attualmente nel compendio sono presenti attività agricole e sociali, è necessario e opportuno ripensare alla destinazione urbanistica, al fine di non contrastare lo sviluppo delle attività in atto;

- che, in riferimento a quanto rilevato dal Municipio, la previsione a servizio pubblico (giardino), in aree private, in assenza di concrete prospettive di acquisizione dell'area stessa da parte dell'Ente pubblico ovvero di convenzionamento tra Ente pubblico e Proprietà privata, tale da assicurare l'effettivo controllo pubblico delle aree di cui trattasi, oltre a porsi in contrasto con i criteri assunti dal PUC circa l'individuazione e la catalogazione dei servizi pubblici (Ambito SIS – S) determina, per il caso di specie, il concreto rischio di decadenza del vincolo, con i conseguenti automatismi disposti dall'art. 84 della l.r.16/2008 e smi;

- che, inoltre, un riordino urbanistico puntuale con la modifica del tipo di servizio, può agevolare la presenza e lo sviluppo di agricoltura locale integrata, che oltre alla componente imprenditoriale sviluppa azioni sociali con l'inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate, contribuendo altresì alla tutela del territorio agrario con i conseguenti benefici di carattere ambientale (riduzione degli impatti su acqua e suolo, conservazione di siti atti alla conservazione della biodiversità, ecc.) ed alla diffusione delle prodotti delle filiere "a Km 0";

Ritenuto:

- che il PUC annovera tra i suoi Obiettivi invariabili il rilancio e valorizzazione del territorio agrario produttivo (Obiettivo C5), oltreché un complessivo mandato teso alla riqualificazione diffusa degli ambiti extraurbani e periurbani attraverso "... le opere di riassetto funzionale, di tutela idrogeologica e idraulica, di salvaguardia dei terrazzamenti esistenti e di ripristino di quelli degradati" nell'ambito dell'Obiettivo C4 di Riqualificazione del verde pubblico urbano ed extraurbano;

- che la proposta elaborata dal Municipio Media Val Bisagno è pienamente condivisa da questa Amministrazione, in quanto non altera i contenuti del Piano, vi è un bilanciamento di aree, infatti con la proposta si tende a riportare equilibrio in funzione dello stato effettivo dei luoghi, poiché il Piano vigente

classifica AR-UR (Residenza) la parte di terreno attualmente coltivata, mentre la parte posta a bordo strada, non coltivata, è destinata a Servizi;

- che l'Azienda ha attivato numerosi accordi per il "Progetto di Attivazione Sociale" come Partner agricolo, con lo scopo anche di migliorare la connessione tra il mondo sociale e quello agricolo per la valorizzazione dei territori e l'attivazione lavorativa e di cooperazione di persone svantaggiate;

- che le attività di "agricoltura sociale" promosse dalla L. 141/2015 sono compatibili con la previsione di servizi pubblici delineata dal PUC;

- che la stessa Azienda, nonché il proprietario delle aree, non hanno contestato la scelta del PUC di inserire dette aree nel sistema dei servizi pubblici, anzi lo hanno apprezzato quale riconoscimento delle loro attività nel Settore Sociale;

- che la proposta, veicolata dal Municipio, di estendere la destinazione a servizio, di circa mq. 550, su un'ulteriore parte della proprietà a fronte di un cambio di destinazione, di circa mq. 350, per poter realizzare alcuni parcheggi su terreno non coltivato e a bordo strada, non è in contrasto con le scelte poste alla base della pianificazione comunale e trova piena condivisione;

- che, nondimeno, essendo l'area di proprietà privata e non avendo intenzione questa Amministrazione imporre un vincolo ablativo sui terreni in argomento, è necessario che il Piano rilevi la natura privata del servizio escludendo la relativa superficie dal computo degli standard urbanistici;

- che, oltre a ciò, le finalità perseguite dal PUC, cioè conservare e valorizzare le zone agricole o a destinazione agricola del Comune, evidentemente intersecano ed integrano, come nel caso di specie, obiettivi ulteriori rispetto a quelli imprenditoriali e di mera redditività dell'impresa, come peraltro rappresentato dal Municipio, a sostegno dell'istanza della proprietà;

- che, inoltre, al tal fine è necessario estendere in parte e modificare la tipologia del Servizio, mutando l'indicazione da Verde di Previsione a Verde Esistente con un nuovo codice identificativo (superficie reale di mq. 4.095) con la specificazione della proprietà privata, rilevando in tal senso la funzione in atto di Servizio esistente finalizzato all'Agricoltura Sociale;

Ritenuto inoltre:

- che, in considerazione di quanto rappresentato, è opportuno e necessario operare un riordino e bilanciamento dell'assetto urbanistico e dei servizi del PUC, riclassificando una parte dell'area posta a bordo strada come Ambito di Riqualificazione Urbanistica Residenziale (AR-UR) in luogo della destinazione a Servizi Pubblici, modificando il tipo di servizio per la parte di terreno coltivata, da non conteggiare nel calcolo degli standard urbanistici, in quanto privato e non regolato da atti convenzionali, in luogo anche dell'Ambito AR-UR e attuando nel contempo una rettifica del perimetro del Servizio, escludendo proprietà private estranee all'attività agricola, generando così una superficie reale di mq. 4.095, considerando che le attività di "agricoltura sociale" promosse dalla L. 141/2015 sono compatibili con l'indicazione di servizi pubblici, il tutto come rappresentato negli allegati grafici e nella relazione urbanistica, allegati come parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

- che per quanto concerne la raccomandazione, rappresentata dal Municipio, affinché i proponenti, *"nella realizzazione dei posti auto, mettano in opera un'opportuna canalizzazione delle acque di imprevisto al fine del superamento di criticità attualmente presenti in quel tratto di territorio"*, si segnala che il Piano nel suo apparato

normativo prevede già, nelle Norme Generali, che per la sistemazione degli spazi liberi, di cui all'art. 13), comma 4. lett. e) "realizzazione di parcheggi a raso", gli interventi devono garantire il miglioramento dell'efficienza idraulica, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 14 comma 3 delle Norme Generali, rinviando comunque alla redazione del progetto edilizio;

- che, come evidenziato nella citata Relazione Urbanistica qui richiamata e condivisa integralmente, la modifica al PUC descritta è riconducibile all'art. 43 della l.r. 36/1997 in quanto non modifica la descrizione fondativa, anzi ricerca l'attuazione degli obiettivi del Piano e ne sviluppa i principi fondativi, ricerca soluzioni per l'attivazione di interventi di contrasto all'abbandono del territorio, incentivando la "custodia del territorio come bene pubblico", da perseguire attraverso la salvaguardia della sostenibilità ambientale, per l'attuazione di politiche integrate di rigenerazione e di sviluppo locale sostenibile nelle aree urbane, non incide sul carico urbanistico e sul fabbisogno di standard urbanistici e non prevede l'individuazione di nuovi Ambiti che possano generare l'incremento del carico urbanistico complessivo già previsto dal PUC;

- che, inoltre quanto rappresentato è coerente con le indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesaggistico Regionale di livello locale, nonché coincidente con le indicazioni del Livello Paesaggistico Puntuale del PUC, nel rispetto delle disposizioni in materia di VAS di cui alla l.r.32/2012, ed è in coerenza con gli esiti della pronuncia regionale in materia di VAS contenuti nella DGR 1201/2015;

- che, come rilevato nell'allegata Relazione Tecnica di Verifica dell'esclusione dalle procedure di Valutazione Ambientale, l'aggiornamento al PUC in argomento non deve essere sottoposto a Verifica di Assoggettabilità in quanto non rientra nelle casistiche contenute nella Delibera Giunta Regionale n. 223 del 28/2/2014 applicativa della legge regionale 10.08.2012 n. 32 "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS)";

- che, al fine di operare la suddetta modifica è stato verificato che il Bilancio degli Standard (sia a livello di Municipio che relativamente all'intero territorio comunale), allegato al PUC, è ancora positivo, in quanto modificando il tipo di servizio, si opera di fatto una riduzione degli spazi destinati a standard, il tutto come rappresentato nella relazione urbanistica allegata;

- che in considerazione di quanto sopra è necessario modificare alcuni elaborati del PUC al fine di renderli coerenti con le scelte operate, il tutto come rappresentato negli elaborati tecnici e nelle relazioni allegate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

- che con riferimento al "contributo straordinario per maggior valore" di cui all'articolo 16 (Contributo per il rilascio del permesso di costruire), comma 4, lettera d-ter) e comma 4 bis, del D.P.R. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, nonché all'art. 38 (Contributo di costruzione), comma 6 della Legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione di quanto espresso nella Relazione Urbanistica, qui richiamata e condivisa integralmente, nonché dagli esiti espressi dalla "Relazione Asseverata di Stima", prodotta su richiesta della proprietà e del conduttore, e anche dalle valutazioni al riguardo, formulate dalla Direzione Patrimonio Demanio e Impiantistica Sportiva, Ufficio Interventi Immobiliari Straordinari, avuto inoltre riguardo della soluzione compensativa del presente provvedimento, si dà atto che la modifica al Piano Urbanistico Comunale proposta non produce "maggior valore" ai terreni su cui è stata mutata la destinazione urbanistica;

- che, in ottemperanza al disposto di cui agli artt. 59 e 60 del vigente Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale, la proposta in esame è sottoposta al parere del Municipio Media Val Bisagno;

- che detto parere verrà acquisito e allegato prima dell'approvazione del presente provvedimento;

Visto l'art. 16, comma 4, lettera d-ter) e comma 4 bis, del D.P.R. 380/2001 e s.m. e i.;

Visto l'art. 38, comma 6, della l.r. 6 giugno 2008, n. 16 e s.m. e i.;

Vista la l.r. 4 settembre 1997 n. 36 "Legge Urbanistica Regionale" e s.m.i.;

Vista la l.r. 10 agosto 2012 n. 32 "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS);

Vista la DGR n. 223 del 28/02/2014 "Art. 17 L.R. n. 32/2012 in materia di VAS. Aggiornamento degli indirizzi applicativi. Sostituzione della D.G.R. n. 331/2013";

Visto il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (D.C.R. n. 6 del 26 febbraio 1990 e s.m.i.);

Vista la Proposta adottata dalla Giunta del Municipio IV Media Val Bisagno, nella seduta del 14.11.2016 punto n.2 Ordine del Giorno -Disc. N. 127a, di modifica "Vincolo" su terreno dell'Azienda Agricola "Gli Orti di Staglieno", allegata quale parte integrante;

Vista la Relazione Urbanistica, redatta ai sensi del comma 5, art. 43 della l.r.36/1997 e s.m.i., allegata quale parte integrante;

Vista la Relazione Tecnica di Verifica dell'esclusione dalle procedure di Valutazione Ambientale, allegata quale parte integrante;

Vista la "Relazione Asseverata di Stima" prodotta su istanza della proprietà e del conduttore;

Vista la nota n. 37295 in data 02.02.2017 della Direzione Patrimonio Demanio e Impiantistica Sportiva, Ufficio Interventi Immobiliari Straordinari;

Visti gli elaborati del PUC da modificare, come richiamati nella Relazione Urbanistica e allegati quale parte integrante;

Visto il Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale;

Preso atto che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, onde non viene richiesto parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49, I comma, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., né attestazione di copertura finanziaria, ex articolo 153, V comma, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta
PROPONE
al Consiglio Comunale

- 1) di adottare l'aggiornamento del Piano Urbanistico Comunale, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 36/1997 e s.m.i., inerente la modifica della tipologia di servizio dell'area in via delle Gavette, con riordino e bilanciamento di ambiti dell'Assetto Urbanistico del PUC, come descritto nella Relazione Urbanistica Illustrativa e negli elaborati tecnici, il tutto qui condiviso e richiamato integralmente e allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che l'aggiornamento del PUC di cui al punto precedente, è compatibile rispetto alla descrizione fondativa del vigente PUC, agli esiti della pronuncia regionale in materia di VAS, agli obiettivi del piano, alle indicazioni e prescrizioni dei piani territoriali e di settore di livello sovraordinato, e che inoltre sussistono le condizioni di esclusione dell'applicazione della L.R. 32/2012 e s.m.i. come accertato dalla "Relazione Tecnica di Verifica dell'esclusione dalle procedure di Valutazione Ambientale" allegata quale parte integrante del presente atto;
- 3) di dare atto che l'aggiornamento al PUC, di cui al presente provvedimento, in considerazione di quanto esplicitato in narrativa, non produce "maggior valore" ai terreni su cui è stata mutata la destinazione urbanistica e quindi non produce effetti ai fini di quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, lettera d-ter) e comma 4 bis, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i, nonché dall'art. 38, comma 6, della Legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 e s.m.i;
- 4) di dare mandato alla Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti per tutti gli adempimenti meglio specificati ai precedenti punti del dispositivo e conseguenti al presente provvedimento;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 118 0 0

Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-31 DEL 07/02/2017

OGGETTO: MODIFICA DELLA TIPOLOGIA DI SERVIZIO DELL'AREA IN VIA DELLE GAVETTE, CON RIORDINO E BILANCIAMENTO DI AMBITI DELL'ASSETTO URBANISTICO, COMPORANTE AGGIORNAMENTO DEL PUC AI SENSI DELL'ART. 43 DELLA L.R. 36/1997 E S.M.I.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

- 1) Proposta adottata dalla Giunta del Municipio IV Media Val Bisagno, nella seduta del 14.11.2016 punto n.2 Ordine del Giorno -Disc. N. 127a, di modifica "Vincolo" su terreno dell'Azienda Agricola "Gli Orti di Staglieno" compresa nota prot. n. PG/2016/379315 del 11/11/2016 inviata al Municipio Media Val Bisagno;
- 2) Decisione di Giunta Comunale n. 12 del 15.11.2016;
- 3) Relazione Urbanistica, ai sensi del comma 5, art. 43 della l.r.36/1997 e s.m.i., inerente la modifica della tipologia di servizio dell'area in via delle Gavette, con riordino e bilanciamento di Ambiti dell'assetto urbanistico, comportante aggiornamento del PUC ai sensi dell'art. 43 della l.r.36/1997 e s.m.i., datata 03 febbraio 2017;
- 4) Relazione Tecnica di Verifica dell'esclusione dalle procedure di Valutazione Ambientale inerente la modifica della tipologia di servizio dell'area in via delle Gavette con riordino e bilanciamento di Ambiti dell'assetto urbanistico comportante aggiornamento del PUC ai sensi dell'art. 43 della l.r. 36/1997 e s.m.i. datata 03 febbraio 2017;
- 5) Relazione Asseverata di Stima (Prot. n. 24694 del 24.01.2017);
- 6) Nota n. 37295 del 02.02.2017 della Direzione Patrimonio Demanio e Impiantistica Sportiva, Ufficio Interventi Immobiliari Straordinari;
- 7) Stralci cartografici del PUC - Livello 3 Assetto Urbanistico, con evidenziato l'aggiornamento;
- 8) Stralci cartografici del PUC - Livello 3 Sistema dei Servizi Pubblici (SIS-S), con evidenziato l'aggiornamento;
- 9) Stralcio del Volume "Sistema dei Servizi Pubblici (SIS-S) Bilanci - Elenchi", con evidenziato l'aggiornamento;
- 10) Stralcio del Volume "Relazione descrittiva dell'Apparato Normativo", con evidenziato l'aggiornamento;
- 11) Stralcio cartografico Tav. 2.3 "Carta della Biodiversità" - Livello 2 Struttura del Piano - Livello urbano di Città, con evidenziato l'aggiornamento;
- 12) Stralcio cartografico Tav. 2.1 "Carta del Sistema del Verde Urbano e Territoriale" (tavola a corredo) Livello 2 Struttura del Piano - Livello urbano di Città, con evidenziato l'aggiornamento;
- 13) Stralcio cartografico Tav. 2.10 "Carta del Sistema Sport e tempo libero" (tavola a corredo) Livello 2 Struttura del Piano - Livello urbano di Città, con evidenziato l'aggiornamento;

Il Dirigente

Documento Firmato Digitalmente

[arg. Silvia Capurro]